



Regolamento camerale relativo all'attività di controllo sulle condizioni generali di contratto e sulla concorrenza sleale ex art. 2 L.580/93

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti ed in materia di concorrenza sleale esercitata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso. A tal fine l'Ente si avvale, per l'attività istruttoria e di assistenza scientifica, della collaborazione dell'Associazione promossa dallo stesso, denominata "Curia Mercatorum", ed in particolare della Commissione per i contratti tipo e le clausole inique, organo della stessa Associazione.

Il controllo si indirizza: alle condizioni generali di contratto utilizzate nei rapporti fra operatori economici, a quelle attinenti i contratti dei consumatori, di cui agli artt. 1469 bis ss. C.C., agli atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del C.C..

Art. 2 - Avvio del procedimento

La procedura di controllo è attivata:

- da qualsiasi persona fisica o giuridica, cui siano state sottoposte per la stipulazione condizioni generali di contratto che, ad un sommario esame, appaiano non conformi all'ordinamento;
- da qualsiasi persona fisica o giuridica che sia venuta a conoscenza di comportamenti imprenditoriali che, ad un sommario esame, appaiano non conformi ai principi della correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori, secondo quanto stabilito dall'art. 2598 C.C.;
- d'ufficio, qualora la Camera di commercio venga comunque a conoscenza - anche tramite notizie diffuse dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione - di pratiche commerciali riposte sull'utilizzazione di condizioni generali di contratto o di comportamenti commerciali che, ad un sommario esame, appaiano non conformi all'ordinamento o ai principi della correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori.

Per quanto riguarda l'attività di controllo e verifica cui un'impresa o un'associazione voglia spontaneamente sottoporre i propri contratti tipo, essa potrà essere richiesta direttamente all'Associazione "Curia Mercatorum", che provvederà secondo le proprie procedure a verificare la sussistenza di clausole abusive, comunicando l'esito della verifica al soggetto richiedente.

Art. 3 - Competenza territoriale

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso si ritiene competente qualora il soggetto che promuove l'intervento o, viceversa, quello nei confronti del quale si indirizza il controllo, abbiano la residenza o la sede legale nella provincia di Treviso.

Art. 4 - Apertura dell'istruttoria

Ricevuta la richiesta di verifica ovvero la segnalazione, o acquisita in altro modo conoscenza di una prassi contrattuale la cui compatibilità con i diritti dei consumatori o degli operatori economici deve essere verificata, il Dirigente competente trasmette gli atti alla Commissione contratti di Curia Mercatorum affinché questa espleti ogni attività istruttoria utile ai fini della valutazione della correttezza delle condizioni generali di contratto e dei comportamenti commerciali oggetto dello specifico controllo, secondo il proprio regolamento interno che comunque dovrà assicurare la partecipazione ed il contraddittorio dell'interessato, qualora necessario.

Ai sensi dell'art. 8 della L.241/90, il Dirigente competente dà contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, concedendo un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

Art. 5 - Procedura di controllo

Qualora la Commissione, sulla scorta degli approfondimenti effettuati, ritenga conformi all'ordinamento le condizioni generali di contratto, ovvero conformi alla correttezza nei rapporti fra imprenditori i comportamenti commerciali oggetto del controllo, trasmette gli atti alla Camera di Commercio, insieme alla proposta di comunicare l'esito negativo del controllo al destinatario dello stesso.

Qualora, invece, venga appurato il contrasto delle condizioni generali di contratto con l'ordinamento, ovvero del comportamento commerciale che ha costituito l'oggetto della verifica con i principi di correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione alla Camera di Commercio, che a sua volta lo comunica all'interessato, evidenziando i singoli profili di conflitto ed assegnando un termine ragionevole per rendere le condizioni medesime conformi a diritto o per adeguare il comportamento a criteri di correttezza professionale.

In pendenza del termine di cui sopra, l'impresa che utilizza le condizioni generali di contratto ovvero adotta il comportamento commerciale ritenuti in contrasto, rispettivamente, con l'ordinamento o con i principi di correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori, è invitata ad astenersi dal proseguire l'uso.

Ricevute, nel termine previsto dal 2° comma, ad opera dell'imprenditore, o dell'associazione imprenditoriale che le utilizza, le condizioni generali di contratto riformulate in modo da risultare conformi alla normativa, ovvero verificato l'adeguamento del comportamento commerciale ai criteri di correttezza professionale, la Camera di Commercio ne dà comunicazione alla Commissione contratti, che ne valuta la corrispondenza alle modificazioni da essa stessa precedentemente suggerite.

Art.6 - Archiviazione della pratica per accertamento della conformità

Nel caso di completamento della procedura istruttoria in seguito all'accertamento della conformità all'ordinamento delle condizioni generali di contratto ovvero, della conformità ai

principi di correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori, del comportamento commerciale che ha costituito l'oggetto del controllo, il Presidente della Commissione contratti trasmette alla Camera di Commercio il fascicolo recante gli atti della procedura istruttoria, con la proposta di archiviazione.

Art.7 - Archiviazione della pratica per eliminazione dell'illiceità

Nel caso di completa eliminazione dei profili di contrasto con l'ordinamento o con i principi di correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori - in seguito all'adeguamento del contratto, o del comportamento, alle modificazioni suggerite dalla Commissione contratti (art. 5, ultimo comma) -, il Presidente della Commissione contratti trasmette alla Camera di Commercio il fascicolo recante gli atti della procedura istruttoria, con la proposta di archiviazione, essendo venuti meno i profili di illiceità.

Art. 8 - Trasmissione degli atti alla Camera di Commercio per l'esercizio di azioni conseguenti

Qualora le condizioni generali di contratto ovvero il comportamento commerciale oggetto della verifica permangano in contrasto con, rispettivamente, gli artt. 1469 bis ss. e l'art. 2598 C.C., il Presidente della Commissione contratti ne dà comunicazione alla Camera di Commercio, al fine di valutare l'opportunità di esercitare l'azione di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 9 - Azione inibitoria

Spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio, in seguito ad una delibera in tal senso della Giunta camerale, convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano le condizioni generali di contratto ritenute in contrasto con l'ordinamento, e richiedere al giudice competente che sia inibito l'uso delle condizioni abusive.

Art 10 - Denuncia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e azione ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale

Se il contrasto concerne i principi della correttezza professionale nei rapporti fra imprenditori, il Dirigente di settore, sentito il Segretario Generale, può direttamente provvedere a segnalare – ove e in quanto ricorrono elementi di contrasto con gli art. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ex art. 12, primo comma della legge stessa, i profili di illiceità ravvisabili nelle prassi contrattuali sottoposte al controllo. La Giunta camerale verrà informata al riguardo con apposita comunicazione.

L'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 C.C., è esercitata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, in seguito ad una delibera in tal senso della Giunta camerale.

Art. 11 - Valutazioni della Giunta camerale

Nel valutare l'opportunità di esercitare l'azione di cui ai precedenti artt. 9 e 10, la Giunta camerale tiene conto principalmente dei seguenti criteri:

- importanza dell'azione e sua applicazione a numerosi casi diffusi o meno territorialmente;
- possibilità di coinvolgere nell'azione interessati locali e/o Camere di Commercio di altri territori interessati;
- valutazione dei costi dell'azione in confronto ai probabili benefici per gli interessati e per la collettività locale in generale;
- disponibilità alla collaborazione, anche eventualmente finanziaria, da parte degli interessati all'azione.

Art. 12 - Termini del procedimento

Il procedimento di cui al presente Regolamento si conclude entro 180 gg. dalla sua attivazione.

Art. 13 - Incompatibilità

I componenti della Commissione contratti nel corso del procedimento di controllo e con attinenza allo stesso sono tenuti a dichiarare di non aver in corso rapporti o ricevuto incarichi di consulenza a favore dell'impresa o dell'associazione imprenditoriale le cui condizioni generali di contratto, ovvero il cui comportamento commerciale sono sottoposti a controllo. Diversamente essi sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione all'attività istruttoria ed alle riunioni ad essa collegate.

(Regolamento adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 227 del 20.12.2004)